



Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione e il Protocollo dell'Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. la Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007³ sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (CLA 07);
- b. il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007⁴ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

² Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare l'adesione della Svizzera a questi trattati internazionali.

³ In virtù dell'articolo 63 paragrafo 1 CLA 07, all'atto dell'adesione formula le seguenti dichiarazioni:

- a. *dichiarazione relativa all'articolo 2 paragrafo 3:*

La Svizzera dichiara di applicare la Convenzione anche al riconoscimento e all'esecuzione di titoli di mantenimento derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona che ha già compiuto 21 anni fintanto che quest'ultima segue ancora una formazione, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

- b. *dichiarazione relativa all'articolo 11 paragrafo 1 lettera g:*

RS

¹ RS **101**

² FF ...

³ RS ...; RU ...

⁴ RS ...; RU ...

La Svizzera dichiara che devono essere presentate le informazioni e i documenti seguenti:

- per le richieste di un creditore secondo l'articolo 10 paragrafo 1 lettere b-f (esecuzione, emanazione o modifica di una decisione) e per quelle di un debitore secondo l'articolo 10 paragrafo 2 lettere b e c (modifica di una decisione): nazionalità e professione o grado d'istruzione del creditore, del suo rappresentante legale e del debitore;
 - inoltre, per le richieste secondo l'articolo 10 paragrafo 1 lettere b, e ed f nonché paragrafo 2 lettere b e c (esecuzione o modifica di una decisione): copia integrale autenticata della decisione e prova dell'esecutività;
 - inoltre, per le richieste secondo l'articolo 10 paragrafo 1 lettera b (esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto): un documento in cui figurano gli arretrati e se del caso il calcolo dell'indicizzazione nonché la data dei calcoli;
 - inoltre, per le richieste secondo l'articolo 10 paragrafo 1 lettere e ed f nonché paragrafo 2 lettere b e c (modifica di una decisione): prove che la situazione finanziaria o altre circostanze sono cambiate;
 - per le richieste di autorità secondo l'articolo 36 a cui sono state trasferite le pretese: nome e data di nascita del creditore originario;
 - per le richieste di prestazioni alimentari presentate per un figlio maggiorenne: attestato di formazione a partire dalla maggiore età.
- c. *Dichiarazione relativa all'articolo 44 paragrafo 2:*
- La Svizzera dichiara che le domande e i documenti connessi devono essere presentati nella lingua ufficiale dell'autorità chiamata ad adottare misure, ossia in tedesco, francese o italiano a seconda della regione.

Art. 2

¹ Sono denunciate:

- a. la Convenzione del 20 giugno 1956⁵ sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero;
- b. la Convenzione del 24 ottobre 1956⁶ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli;
- c. la Convenzione del 15 aprile 1958⁷ concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia d'obbligazioni alimentari verso i figli;

⁵ RS 0.274.15

⁶ RS 0.211.221.431

⁷ RS 0.211.221.432

-
- d. la Convenzione del 2 ottobre 1973⁸ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

² Il Consiglio federale è autorizzato a denunciarle.

Art. 3

Sono adottate la legge federale che attua la Convenzione dell'Aia sulle prestazioni alimentari all'allegato 1 e le modifiche degli atti normativi all'allegato 2.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore della legge federale all'allegato 1 e delle modifiche degli atti normativi all'allegato 2.

**Legge federale
che attua la Convenzione dell'Aia sulle prestazioni
alimentari
(LF-CLA 07)**

del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 della Costituzione federale⁹,
in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007¹⁰ sull'esazione
internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della
famiglia (Convenzione dell'Aia sulle prestazioni alimentari, CLA 07),
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ¹¹,
decreta:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

- a. *avente diritto*: persona o autorità cui sono dovute o si presume siano dovute pretese di mantenimento o corrispondenti pretese di risarcimento;
- b. *richiesta in uscita*: richiesta inviata all'estero da una persona residente in Svizzera o da un'autorità svizzera conformemente ai capi II e III CLA 07;
- c. *richiesta in entrata*: richiesta inviata alla Svizzera da una persona residente all'estero o da un'autorità estera conformemente ai capi II e III CLA 07.

Art. 2 Autorità centrale della Confederazione

¹ L'Ufficio federale di giustizia è l'autorità centrale della Confederazione ai sensi della CLA 07.

² L'autorità centrale della Confederazione ha in particolare i compiti e i poteri seguenti:

- a. mette a disposizione informazioni e moduli per le domande secondo la CLA 07;

⁹ RS 101

¹⁰ RS ...

¹¹ FF ...

-
- b. verifica che i documenti che le sono trasmessi soddisfino i requisiti formali della CLA 07 e le specificità dello Stato in questione;
 - c. trasmette le informazioni, i dati personali e i documenti necessari per attuare la CLA 07 alle competenti autorità all'estero o ai competenti uffici in Svizzera; trasmette anche dati personali degni di particolare protezione concernenti la situazione personale degli aventi diritto e degli obbligati, i procedimenti penali per violazione degli obblighi di mantenimento e le misure dell'aiuto sociale;
 - d. può accertare gli indirizzi degli aventi diritto e degli obbligati se accessibili tramite un registro centrale gestito dalla Confederazione;
 - e. fornisce consulenza agli uffici centrali specializzati dei Cantoni su questioni giuridiche nel contesto transfrontaliero;
 - f. può emanare prescrizioni concernenti la forma dei documenti da presentare;
 - g. può formulare raccomandazioni concernenti l'attuazione della CLA 07;
 - h. promuove lo scambio di esperienze tra i servizi centrali specializzati dei Cantoni e, se occorre, organizza o coordina formazioni continue concernenti la CLA 07;
 - i. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e autorità estere nel quadro della CLA 07;
 - j. è competente per le richieste in entrata e in uscita di modifica o costituzione di un titolo di mantenimento, se necessario incluso l'accertamento della discendenza, nonché per le richieste di riconoscimento di titoli di mantenimento senza procedura d'esecuzione simultanea.

Art. 3 Uffici centrali specializzati dei Cantoni

¹ Ogni Cantone designa un ufficio centrale specializzato incaricato di applicare la CLA 07 e si assicura che disponga delle necessarie conoscenze tecniche e risorse umane.

² Più Cantoni possono designare congiuntamente un ufficio specializzato.

³ In caso di richieste in uscita di riconoscimento ed esecuzione di un titolo di mantenimento e in caso di richieste secondo l'articolo 7 CLA 07, l'ufficio specializzato del Cantone di domicilio dell'avente diritto ha i compiti seguenti:

- a. è competente per la preparazione delle richieste;
- b. fornisce, se necessario, sostegno per la compilazione dei moduli e trasmette le richieste nonché gli incarti completi e tradotti all'autorità centrale della Confederazione;
- c. è competente per la gestione dei casi e comunica all'autorità centrale della Confederazione tutte le informazioni rilevanti per il trattamento all'estero.

⁴ L'ufficio specializzato del Cantone di domicilio dell'obbligato è competente per il trattamento delle richieste in entrata di riconoscimento ed esecuzione di un titolo di mantenimento.

⁵ L'ufficio specializzato del Cantone di domicilio dell'avente diritto o dell'obbligato è competente per gli accertamenti relativi all'indirizzo, al reddito e al patrimonio.

⁶ Se una persona non ha domicilio in Svizzera, è determinante il luogo della sua dimora abituale. Se non ha neanche questa, per l'obbligato è determinante il luogo delle misure da adottare e per l'avente diritto il luogo della dimora. Per le autorità è invece determinante il luogo in cui ha sede l'amministrazione.

Art. 4 Delega di compiti

¹ In singoli casi o per singoli aspetti del trattamento generale dell'incarto, l'autorità centrale della Confederazione e gli uffici specializzati possono concordare una diversa ripartizione dei compiti rispetto a quella prevista dagli articoli 2 capoverso 2 e 3 capoversi 4 e 5.

² In singoli casi o per singoli aspetti del trattamento generale dell'incarto, gli uffici specializzati possono concordare tra loro una diversa ripartizione dei compiti rispetto a quella prevista dagli articoli 2 capoverso 2 e 3 capoversi 4 e 5. Per l'adempimento dei compiti, possono condividere le informazioni, i dati personali e i documenti menzionati all'articolo 2 capoverso 2 lettera c.

³ Per l'adempimento dei compiti, l'autorità centrale della Confederazione e gli uffici specializzati possono incaricare terzi idonei o agevolare il ricorso al gratuito patrocinio.

Art. 5 Procura

In caso di richieste in entrata, gli uffici specializzati e l'autorità centrale della Confederazione sono autorizzati ad agire in nome del richiedente nel quadro di procedure extragiudiziali nonché dinanzi a giudici e autorità senza dover presentare una procura.

Art. 6 Diritto d'informazione

¹ Per localizzare persone in relazione a procedimenti disciplinati dalla CLA 07, gli uffici specializzati e l'autorità centrale della Confederazione possono chiedere informazioni a terzi in particolare ai registri degli abitanti, al sistema d'informazione centrale sulla migrazione, al servizio nazionale degli indirizzi, agli assicuratori e agli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali, alle autorità di perseguimento penale, agli uffici della circolazione stradale e alle autorità dello stato civile.

² In vista della costituzione, del riconoscimento, dell'esecuzione o della modifica di un titolo di mantenimento nonché per accertare le prospettive di successo del procedimento in questione, gli uffici specializzati e l'autorità centrale della Confederazione possono chiedere a terzi informazioni su reddito, patrimonio, averi, crediti e debiti di aventi diritto e obbligati, in particolare agli uffici d'esecuzione, alle autorità fiscali, agli uffici del registro fondiario, agli uffici della circolazione stradale, agli assicuratori e agli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali, agli istituti di previdenza o di libero passaggio e ai datori di lavoro. Le suddette informazioni comprendono anche le indicazioni sulla situazione familiare e sulle misure dell'aiuto sociale se necessarie per l'attuazione della CLA 07.

³ Le informazioni sono fornite gratuitamente.

Art. 7 Gratuito patrocinio per le autorità

L'articolo 15 CLA 07 si applica anche alle autorità di cui all'articolo 1 lettera a.

Art. 8 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione sul coordinamento tra i singoli uffici specializzati nonché tra questi ultimi e l'autorità centrale della Confederazione, sul contenuto e la forma delle richieste, sugli obblighi di collaborazione dell'avente diritto, sulle prestazioni che le autorità devono fornire conformemente alla CLA 07 nonché sui costi.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ Le richieste presentate sulla base di un trattato internazionale o di un Memorandum of Understanding, non più in vigore, concernente l'esazione internazionale di pretese di mantenimento per il tramite dell'assistenza amministrativa sono trattate, nel limite del possibile, conformemente alle disposizioni della CLA 07 e della presente legge.

² Se più favorevoli al richiedente, si applicano le regole del diritto previgente.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni¹²

Art. 134 cpv. 1 n. 6^{bis}

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

6^{bis}, finché sia impossibile far valere il credito di mantenimento davanti a un tribunale svizzero;

2. Legge federale del 18 dicembre 1987¹³ sul diritto internazionale privato

Art. 49

L'obbligo di mantenimento tra i coniugi è regolato dal Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007¹⁴ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Art. 83

¹ L'obbligo di mantenimento tra genitori e figlio è regolato dal Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007¹⁵ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

² In quanto non disciplini le pretese della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto, il Protocollo si applica per analogia.

3. Legge federale del 13 giugno 2008¹⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 1 lett. o e cpv. 3 lett. n

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

¹² RS 220

¹³ RS 291

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS ...

¹⁶ RS 361

-
- o. individuare il luogo di dimora di persone che non adempiono ai loro obblighi di mantenimento.

³ Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

- n. gli uffici centrali specializzati dei Cantoni designati conformemente all'articolo 3 della legge federale del ...¹⁷ che attua la Convenzione dell'Aia sulle prestazioni alimentari (LF-CLA 07) nonché l'autorità centrale della Confederazione secondo l'articolo 2 LF-CLA 07 per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera o.

4. Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 10

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG¹⁹:

- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 10. gli uffici specializzati designati conformemente all'articolo 3 della legge federale del ...²⁰ che attua la Convenzione dell'Aia sulle prestazioni alimentari (LF-CLA 07) nonché l'autorità centrale della Confederazione secondo l'articolo 2 LF-CLA 07, se i dati sono necessari per la costituzione, il riconoscimento, l'esecuzione o la modifica di titoli di mantenimento nonché per accertare le prospettive di successo del procedimento in questione.

5. Legge federale del 25 giugno 1982²¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 40 cpv. 6 e 7

⁶ L'istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto tre mesi dopo la notifica all'ufficio specializzato.

⁷ Per ufficio specializzato ai sensi del presente articolo si intendono anche gli uffici specializzati designati dal diritto cantonale conformemente all'articolo 3 della legge

¹⁷ RS ...

¹⁸ RS **831.10**

¹⁹ RS **830.1**

²⁰ RS ...

²¹ RS **831.40**

federale del ...²² che attua la Convenzione dell'Aia sulle prestazioni alimentari (LF-CLA 07) nonché l'autorità centrale della Confederazione secondo l'articolo 2 LG-CLA 07.

Art. 86a cpv. 1 lett. a^{ter}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a^{ter}. all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale conformemente all'articolo 3 LF-CLA 07 e all'autorità centrale della Confederazione secondo l'articolo 2 LF-CLA 07, qualora siano necessari per la costituzione, il riconoscimento, l'esecuzione o la modifica di titoli di mantenimento nonché per l'accertamento delle prospettive di successo del procedimento in questione;

6. Legge del 17 dicembre 1993²³ sul libero passaggio:

Art. 24^{bis} cpv. 7 e 8

⁷ L'istituto di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 4 al più presto tre mesi dopo la notificazione all'ufficio specializzato.

⁸ Per ufficio specializzato ai sensi del presente articolo si intendono anche gli uffici specializzati designati dal diritto cantonale conformemente all'articolo 3 della legge federale del ...²⁴ che attua la Convenzione dell'Aia sulle prestazioni alimentari (LF-CLA 07) nonché l'autorità centrale della Confederazione secondo l'articolo 2 LF-CLA 07.

7. Legge del 25 giugno 1982²⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a cpv. 1 lett. fn. 9

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG²⁶:

- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
9. agli uffici specializzati designati conformemente all'articolo 3 della legge federale del ...²⁷ che attua la Convenzione dell'Aia sulle pre-

²² RS ...
²³ RS **831.42**
²⁴ RS ...
²⁵ RS **837.0**
²⁶ RS **830.1**
²⁷ RS ...

stazioni alimentari (LF_CLA 07) e all'autorità centrale della Confederazione secondo l'articolo 2 LF-CLA 07, se i dati sono necessari per la costituzione, il riconoscimento, l'esecuzione o la modifica di titoli di mantenimento nonché per accertare le prospettive di successo del procedimento in questione.